

DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 29 novembre 2013

che modifica l'allegato I della decisione 2009/177/CE per quanto riguarda lo status di indenne da malattia della Danimarca per la setticemia emorragica virale e dell'Irlanda e del territorio dell'Irlanda del Nord facente parte del Regno Unito per la malattia da virus erpetico della carpa Koi

[notificata con il numero C(2013) 8385]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2013/706/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2006/88/CE del Consiglio, del 24 ottobre 2006, relativa alle condizioni di polizia sanitaria applicabili alle specie animali d'acquacoltura e ai relativi prodotti, nonché alla prevenzione di talune malattie degli animali acquatici e alle misure di lotta contro tali malattie ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 44, paragrafo 1, primo comma, l'articolo 44, paragrafo 2, primo comma, l'articolo 49, paragrafo 1, e l'articolo 50, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) La decisione 2009/177/CE della Commissione ⁽²⁾ fissa un elenco di Stati membri, zone e compartimenti soggetti a programmi di sorveglianza e di eradicazione approvati, in merito a una o più delle malattie non esotiche di cui alla parte II dell'allegato IV della direttiva 2006/88/CE. La decisione 2009/177/CE fissa altresì un elenco di Stati membri, zone e compartimenti dichiarati indenni riguardo ad una o più di tali malattie.
- (2) La Danimarca ha presentato alla Commissione un programma pluriennale per l'eradicazione della setticemia emorragica virale (VHS) in conformità alla decisione 90/424/CEE ⁽³⁾ del Consiglio per il periodo dal 1° gennaio 2009 al 31 dicembre 2013. Le zone interessate da tale programma sono state incluse nella parte B dell'elenco di cui all'allegato I della decisione 2009/177/CE.
- (3) La Danimarca ha notificato alla Commissione una dichiarazione relativa alla messa a punto di un programma pluriennale per l'eradicazione della setticemia emorragica virale (VHS) e all'avvenuta eradicazione della stessa da

tutto il territorio continentale della Danimarca. Tale dichiarazione è conforme alle prescrizioni relative a una dichiarazione di indennità da malattia prescritte dalla direttiva 2006/88/CE. L'intero territorio continentale della Danimarca va pertanto dichiarato indenne da setticemia emorragica virale (VHS).

- (4) Nel dicembre 2009 l'Irlanda ha presentato alla Commissione un programma di sorveglianza pluriennale relativo all'intero territorio del paese per quanto concerne la malattia da virus erpetico della carpa Koi (KHV). L'area interessata da tale programma è stata inserita nella parte A dell'elenco di cui all'allegato I della decisione 2009/177/CE.
- (5) L'Irlanda ha notificato alla Commissione una dichiarazione di indennità dalla malattia da virus erpetico della carpa Koi (KHV). Tale dichiarazione è conforme alle prescrizioni relative a una dichiarazione di indennità da malattia stabilite dalla direttiva 2006/88/CE. L'intero territorio dell'Irlanda va pertanto dichiarato indenne dalla malattia da virus erpetico della carpa Koi (KHV).
- (6) Nel gennaio 2010 il Regno Unito ha presentato alla Commissione un programma di sorveglianza pluriennale relativo al territorio dell'Irlanda del Nord per quanto concerne la malattia da virus erpetico della carpa Koi (KHV).
- (7) Nel febbraio 2013 il Regno Unito ha notificato alla Commissione una dichiarazione di indennità dalla malattia da virus erpetico della carpa Koi (KHV) relativa al territorio dell'Irlanda del Nord. Tale dichiarazione è conforme alle prescrizioni relative a una dichiarazione di indennità da malattia prescritte dalla direttiva 2006/88/CE. Il territorio dell'Irlanda del Nord facente parte del Regno Unito va pertanto dichiarato indenne dalla malattia da virus erpetico della carpa Koi (KHV).
- (8) È perciò opportuno modificare di conseguenza le parti A, B e C dell'allegato I della decisione 2009/177/CE.
- (9) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

⁽¹⁾ GU L 328 del 24.11.2006, pag. 14.

⁽²⁾ Decisione 2009/177/CE della Commissione, del 31 ottobre 2008, che attua la direttiva 2006/88/CE del Consiglio per quanto riguarda i programmi di sorveglianza e di eradicazione e lo status di indenne da malattia di Stati membri, zone e compartimenti (GU L 63 del 7.3.2009, pag. 15).

⁽³⁾ Decisione 90/424/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa a talune spese nel settore veterinario (GU L 224 del 18.8.1990, pag. 19).

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato I della decisione 2009/177/CE è modificato conformemente all'allegato della presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 29 novembre 2013

Per la Commissione
Tonio BORG
Membro della Commissione

ALLEGATO

L'allegato I della decisione 2009/177/CE è così modificato:

(1) Parte A,

la voce relativa all'Irlanda per quanto concerne la malattia da virus erpetico della carpa Koi (KHV) è soppressa.

(2) Parte B,

la voce relativa alla Danimarca per quanto concerne la setticemia emorragica virale (VHS) è soppressa.

(3) Parte C,

a) la voce relativa alla Danimarca per quanto concerne la setticemia emorragica virale (VHS) è sostituita dalla seguente:

«Danimarca	DK	Intero territorio continentale»
------------	----	---------------------------------

b) è inserita la voce seguente relativa all'Irlanda per quanto concerne la malattia da virus erpetico della carpa Koi (KHV):

«Irlanda	IE	Intero territorio»
----------	----	--------------------

c) è inserita la voce seguente relativa al Regno Unito per quanto concerne la malattia da virus erpetico della carpa Koi (KHV):

«Regno Unito	UK	Territorio dell'Irlanda del Nord»
--------------	----	-----------------------------------